



Le «controstallie» (*demurrage*) addebitate dal vettore marittimo per il mancato ritiro di container al porto di destino

Milano, 3 febbraio 2017

Avv. Prof. Enrico Righetti

Studio Legale Righetti
Genova – Milano – La Spezia – Trieste

www.studiolegalerighetti.it

Le «controstallie» (*demurrage*) addebitate dal vettore marittimo per il mancato ritiro di container al porto di destino

➤ DEFINIZIONI

- **Demurrage:** Demurrage fees are charged when containers are still full and under the control of the shipping line. In this situation, the container has not yet been picked up by the consignee, and the free time for pick up set by the ocean line has expired for the container. The free period starts when the container has been discharged from the vessel to the terminal. Demurrage charges are applied for storage of containers while in the steamship lines terminal, rail terminal, inland depot, or container yard.
- **Detention:** Detention occurs when the consignee holds onto the carrier's container outside of the port, terminal, or depot beyond the free time that is allotted.

Le «controstallie» (*demurrage*) addebitate dal vettore marittimo per il mancato ritiro di container al porto di destino

➤ LA RESPONSABILITA' VERSO LA COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE

- E' principio prevalente in giurisprudenza che, ove a destino nessuno richieda la consegna della merce, obbligato al pagamento del *demurrage*/controstallie per il ritardato ritiro del container e la conseguente giacenza è il "caricatore" (*shipper*)
 - di regola è colui – **committente** o **spedizioniere** - che risulta indicato come tale nella polizza di carico
 - tuttavia, anche quando è il committente ad essere indicato come "*shipper*" nella polizza di carico, lo spedizioniere potrebbe essere considerato solidalmente responsabile, secondo la giurisprudenza maggioritaria, qualora abbia concluso il contratto di trasporto in nome proprio e sia quindi contraente originale (ad esempio, avendo stipulato con il vettore marittimo il "**booking**" a proprio nome)

Le «controstallie» (*demurrage*) addebitate dal vettore marittimo per il mancato ritiro di container al porto di destino

➤ LA RESPONSABILITA' VERSO LA COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE

○ **Tribunale Milano 1 aprile 1985**

lo spedizioniere che stipula in nome proprio, anche se per conto altrui, il contratto di trasporto è obbligato al pagamento del nolo e delle controstallie dei contenitori

○ **Appello Genova 8 marzo 2002**

colui il quale stipula in nome proprio un contratto di trasporto con un vettore assume la veste di caricatore anche se agisce per conto altrui e non rileva la successiva indicazione nella polizza di carico del mandante quale caricatore

Le «controstallie» (*demurrage*) addebitate dal vettore marittimo per il mancato ritiro di container al porto di destino

➤ I DOVERI DEL VETTORE MARITTIMO

- **Obbligo di dare tempestivo avviso al “caricatore” dell’avvenuto mancato ritiro della merce a destino e di richiedere istruzioni**

○ **Tribunale di Genova 8 giugno 2000**

il vettore che non provvede ad informare immediatamente il mittente del mancato ritiro della merce da parte del destinatario chiedendogli opportune istruzioni, è tenuto a rispondere delle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli subite dal mittente

Le «controstallie» (*demurrage*) addebitate dal vettore marittimo per il mancato ritiro di container al porto di destino

➤ I DOVERI DEL VETTORE MARITTIMO

- Nuovo orientamento giurisprudenziale che diversamente dal passato qualifica la messa a disposizione dei container come “contratto di locazione”

○ CORTE DI CASSAZIONE – 4 giugno 2009 n. 12888

se il vettore marittimo, al fine di consentire lo stivaggio della merce, concede l'uso di un proprio "container" al caricatore pattuendo un corrispettivo (nella pratica denominato appunto demurrage/controstallia) a lui dovuto fino alla data in cui ne abbia conseguito nuovamente la disponibilità a seguito del ritiro della merce contenutavi da parte del ricevitore nel porto di destinazione, tra le parti – caricatore e vettore - viene in essere un vero e proprio contratto di locazione del "container" (ossia un contratto autonomo e distinto da quello di trasporto, che pertanto permane in capo al caricatore anche nel caso di girata della polizza di carico) e se il destinatario/ricevitore ritarda nel ritirare la merce, l'obbligazione del caricatore di corrispondere il canone di locazione cessa di decorrere dal momento stesso in cui il vettore abbia omesso di dargliene tempestivo avviso, dovendo da allora considerarsi esauriti gli effetti del rapporto locativo

Le «controstallie» (*demurrage*) addebitate dal vettore marittimo per il mancato ritiro di container al porto di destino

➤ I DOVERI DEL VETTORE MARITTIMO

- **Nuovo orientamento giurisprudenziale che diversamente dal passato qualifica la messa a disposizione dei container come “contratto di locazione”**

○ **CORTE DI CASSAZIONE – 28 febbraio 2011 n. 4900**

il contratto con cui il vettore fornisce al mittente (con conseguente obbligo di restituzione) un container per trasportare la merce configura una vera e propria locazione di bene mobile → la conclusione da parte dello spedizioniere di un tale contratto di locazione non rientra tra le operazioni accessorie che per legge (art. 1737 codice civile) lo spedizioniere è tenuto a compiere personalmente; quindi deve presumersi che tale attività sia sempre svolta in nome e per conto del suo committente/mittente soprattutto ove quest'ultimo sia indicato come “shipper” nella b/l e lo spedizioniere si sia spossessato degli originali della polizza di carico e abbia perso ogni titolo per gestire la sorte del carico a destinazione → di norma il mittente medesimo, e non lo spedizioniere, deve quindi rispondere verso il vettore marittimo della loro ritardata restituzione

Le «controstallie» (*demurrage*) addebitate dal vettore marittimo per il mancato ritiro di container al porto di destino

➤ I DOVERI DEL VETTORE MARITTIMO

- **Obbligo di ridurre/mitigare i danni → principio generale in materia di contratti previsto dall'art. 1227 cod. civ.**
- **Tribunale di Genova 6 giugno 2011**
 - *nella valutazione circa la ragionevolezza della penale pretesa si ritiene di dover valutare il comportamento del vettore marittimo che, perfettamente informato della condotta del ricevitore, aveva proposto allo spedizioniere l'acquisto dei due contenitori al prezzo di € 4.400 in alternativa al pagamento delle intere controstallie*
 - *inoltre il mancato promovimento da parte del vettore marittimo dello speciale procedimento di vendita forzata delle merci per il recupero delle spese non può ricadere sul caricatore*

Le «controstallie» (*demurrage*) addebitate dal vettore marittimo per il mancato ritiro di container al porto di destino

➤ POSSIBILI CONTESTAZIONI SULL'AN E SUL QUANTUM DELLE CONTROSTALLIE ADDEBITATE DAL VETTORE MARITTIMO

▪ Eccezioni formulabili riguardo all'esistenza di un effettivo accordo sulla «penale»

- le controstallie/*demurrage* addebitate dalla compagnie di navigazione sui contenitori non restituiti sono qualificabili come vere e proprie “**clausole penali**” (art. 1382 cod. civ.) → intese come liquidazione preventiva e forfetaria del danno → e dovute indipendentemente dalla prova del danno
- è onere del vettore dimostrare di aver concordato con il caricatore le rate di *demurrage* del container indicate nella polizza di carico → **Tribunale Genova 5 febbraio 2013**
- se nessuna rata di controstallie/*demurrage* (e quindi nessuna «**penale**») è stata pattuita nel contratto (o inserita nella polizza di carico) spetta alla compagnia di navigazione, in base ai principi generali, provare il danno sofferto a seguito della mancata restituzione del container

Le «controstallie» (*demurrage*) addebitate dal vettore marittimo per il mancato ritiro di container al porto di destino

➤ POSSIBILI CONTESTAZIONI SULL'AN E SUL QUANTUM DELLE CONTROSTALLIE ADDEBITATE DAL VETTORE MARITTIMO

▪ Eccezioni formulabili riguardo all'ammontare della «penale»

→ il giudice ha sempre il potere di **ridurre ad equità** la rata delle controstallie / *demurrage* fissata unilateralmente dalla compagnia di navigazione se la stessa è **manifestamente eccessiva** (art. 1384 cod. civ.)

○ **Tribunale di Genova 6 giugno 2011**

*l'importo richiesto dal vettore al caricatore per la mancata tempestiva riconsegna dei container messi a disposizione per il trasporto delle merci non può essere inquadrato nell'istituto delle controstallie disciplinato dagli artt. 446-449 cod. nav., ma nello schema di un contratto di locazione accessorio a quello di trasporto e deve essere qualificato alla stregua di una penale ed è quindi suscettibile di **riduzione equitativa***